



COMUNE DI CAMPODENNO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 08/2016 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.) - MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE A SEGUITO MODIFICHE NORMATIVE INTRODOTTE CON LEGGE DI STABILITA' NAZIONALE E PROVINCIALE.

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di febbraio alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

BIADA DANIELE	Sindaco
BERTAGNOLLI NADIA	Consigliere
BERTOLAS GIANLUCA	Consigliere
CATTANI ARMANDO	Consigliere
CATTANI GIOVANNA	Consigliere
CATTANI MANUEL	Consigliere
PEDO' OSCAR	Consigliere
PEZZI IVANO	Consigliere
PORTOLAN IGOR	Consigliere
ZANOTTI GABRIELE	Consigliere
PEZZI CARLO	Consigliere
CATTANI MARCELLO	Consigliere
DAL RI' GIANLUCA	Consigliere
ZANONI FABRIZIO	Consigliere
ZANOTTI ENZO	Consigliere

Assenti	
giustificati	Ingustificati
X	
X	

Assiste il Segretario comunale signor BATTAINI dott. IVANA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BIADA DANIELE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. In conformità delle disposizioni di legge sono stati scelti in qualità di scrutatori i sigg. Cattani Marcello e Cattani Armando e designato alla firma del verbale il Signor Bertolas Gianluca..

PARERI ISTRUTTORI

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 56 – ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.

Campodenno, 29.02.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Ivana Battaini

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 56 – ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno della spesa ai sensi dell'art. 19 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L, del responsabile della ragioneria comunale, derivante dal provvedimento in oggetto.

Entra in aula prima della trattazione del punto il consigliere Zanotti Gabriele

RELAZIONE.

Con legge provinciale n. 14 di data 30 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 80, comma 2 dello Statuto Speciale di Autonomia, ha introdotto l'IMIS, in sostituzione delle componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale).

Con la precedente deliberazione n. 9 di data 24 marzo 2015, esecutiva a' termini di legge, è stato approvato il regolamento per la disciplina di dettaglio dell'IMIS, nei limiti e per le materie previste dalla stessa L.P. 14/2014.

Si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 :

- a) il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- b) i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

L'art. 8, comma 3 della L.P. 14/2014 prevede : *“Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo”.*

La Legge di Stabilità 2016 individuata nella L.P. n. 21 di data 30 dicembre 2015, dispone alcune modifiche della L.P. 14/2014 e tra l'altro :

- la corretta definizione di fabbricati destinati ed utilizzati dalle scuole paritarie nonché la fissazione dell'aliquota allo 0,2% con possibilità per il Comune di diminuzione fino all'azzeramento;
- l'azzeramento delle aliquote per abitazioni principali ad esclusione delle categorie A1-A8 e A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35%;
- il rimborso d'ufficio per aree soggette ad esproprio con distinzione tra i casi di permanenza del vincolo espropriativo per più di un decennio ed i casi con vincolo espropriativo trasformato in inedificabilità dell'area entro il decennio medesimo;
- l'aliquota dello 0,55% fissata per fabbricati appartenenti alle categorie catastali A10, D2, C1 e C3.

La stessa L.P. n. 14/2014, così come modificata dalla L.P. 21/2015 sopra descritta, conferma o aggiunge per legge alcune condizioni agevolative quali:

- a) le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e le relative pertinenze;
- b) la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito ad un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- c) il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- d) il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate ed alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), del D.Lgs 19.05.2000 n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999 n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) immobili posseduti da persone giuridiche qualificate come “cooperativa sociale” ai sensi della normativa provinciale di settore, destinati alle attività, anche svolte con modalità commerciali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs 30.12.1992 n. 504. l'esenzione si applica anche agli immobili posseduti da ONLUS diverse dalle “cooperative sociali” che abbiano stipulato o stipulino nel medesimo periodo d'imposta convenzioni con la provincia, i Comuni, le Comunità, gli Enti del servizio sanitario nazionale e le aziende sanitarie;

La norma provinciale consente, inoltre, al Comune di applicare discrezionalmente le seguenti assimilazioni ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata;
- b) l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; la presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare;

- c) una e una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Il regolamento del Comune di Campodenno prevede già l'agevolazione di cui al punto a), b) limitata ai parenti in linea retta entro il primo grado ed al punto c).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione sopra esposta;

Ritenuto di adeguare il vigente regolamento IMIS alle modifiche normative ed alle facoltà sopra descritte;

Richiamato il parere favorevole espresso dalla Commissione consigliere per lo studio e l'elaborazione dei regolamenti comunali, riunita in data 25 febbraio 2016 che ha suggerito:

- di confermare l'agevolazione limitate ai parenti in linea retta entro il 1° grado;
- di inserire l'integrazione nell'art. 5, comma 1, voce a) come da allegato.

Visto ed esaminato l'allegato "Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IMIS)" con le modifiche proposte e riportate in colore;

Posto a votazione il Regolamento in questione, così come proposto dagli uffici comunali;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 56 – ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.

Rilevato che non è necessario acquisire il parere sotto il profilo della regolarità contabile del presente atto, da parte del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, non presentando esso aspetti rilevanti sotto tale profilo;

Visti:

- Il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- la L.P. 30.12.2014 n. 14 che detta disposizioni in materia tributaria e la successiva L.P. n. 21 di data 30.12.2015;
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 21 di data 10.06.2015;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L così come modificato dal D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 4/L;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L;
- il regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n. 3 di data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consigliere n. 5 di data 28.01.2016;

Atteso che l'adozione della presente deliberazione rientra nelle proprie competenze ai sensi dell'art. 26, comma 3, punto a) del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Esperita la votazione in forma palese, in base alla quale il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente esito: voti favorevoli unanimi su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **di approvare** per i motivi meglio espressi in premessa, le modifiche al regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare semplice (I.M.I.S.) approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 di data 24 marzo 2015 relative ai seguenti articoli :

- ◆ all'articolo 1, comma 1 viene aggiunta ***“e successive modifiche ed integrazioni”***;
- ◆ all'articolo 4, comma 1 viene aggiunta la seguente frase ***“Per l'individuazione degli Enti strumentali comunali esclusi dall'ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, si applica l'articolo 33 comma 1 della legge provinciale n. 33 del 2006, ferma restando la compatibilità delle disposizioni previste da tale norma con lo Statuto ed i Regolamenti comunali, nonché con gli Statuti degli Enti stessi comunque denominati e con i provvedimenti amministrativi che ne disciplinano l'ordinamento ed il funzionamento”***.

- ◆ all'articolo 4, comma 2 viene aggiunto “..n. 460 del 1997..”;
- ◆ all'articolo 4, viene aggiunto il comma 3 **“Per il solo periodo d'imposta 2016, si applica l'esenzione di cui all'articolo 7 comma 6 ter della legge provinciale n. 14 del 2014 agli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S. anche costituite nella forma di persona giuridica commerciale, nei limiti e con le modalità disciplinati dal medesimo articolo 14 comma 6 ter”;**
- ◆ all'articolo 5, comma 1 punto a) viene confermata la parola **“primo grado”;**
- ◆ all'articolo 5, comma 5, voce a) viene aggiunto **“..ovvero quelli privi di iscrizione nel libro fondiario ma notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909...”;**
- ◆ inserimento nuovo articolo 5bis **“Con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune può:**

a) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della delle n. 431 del 1998, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e ter) della legge provinciale n. 14 del 2014;

b) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 destinati esclusivamente ad impianti di risalita comunque denominati, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e bis) della legge provinciale n.14 del 2014

c) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera f bis) della legge provinciale n. 14 del 2014, nei limiti di cui all'articolo 5 comma 6 lettera d bis) della legge provinciale n. 14 del 2014.

- ◆ all'articolo 12, comma 2, viene aggiunta la parola **“...prima adozione...”** e **“...stesso...”** e sostituita la frase **“Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della giunta provinciale”** con la frase **“ Il rimborso, in accoglimento della richiesta presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 11, viene comunque disposto solo a seguito dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta provinciale che stabilisce l'intervenuta inedificabilità dell'area”.** Oltre a ciò viene aggiunta la seguente frase **“ Se l'inedificabilità dell'area viene deliberata a seguito di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge provinciale n. 15 del 2015, gli anni oggetto di rimborso ai sensi di questo articolo si calcolano, per tutte le fattispecie, dalla data di presentazione dell'istanza stessa”.**

- ◆ All'articolo 12, comma 3, viene aggiunto **“..ovvero, se più favorevole, per il numero di anni di cui all'articolo 12bis”;**

- ◆ All'articolo 12, comma 4, viene aggiunto **“... escludendo comunque dal calcolo il periodo di cui al comma 11”;**

- ◆ all'articolo 12, viene aggiunto il seguente comma 10 **“Il rimborso disciplinato da questo articolo è aggiuntivo rispetto a quello previsto in via obbligatoria dall'articolo 6 comma 2 lettera a) della legge provinciale n. 14 del 2014, che riguarda l'imposta versata tra le date, tra di loro alternative, di cui al comma 2 e la data del provvedimento definitivo della Giunta Provinciale di cui al comma 3. Al rimborso relativo alla fattispecie di cui all'articolo 6 comma 2 lettera a) della legge provinciale n. 14 del 2014 si applicano le disposizioni dell'articolo 11”;**

- ◆ viene aggiunto l'articolo 12bis come segue :

1. “Per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità, come individuato dalla relativa normativa provinciale, si applica il rimborso d'ufficio dell'imposta versata relativamente alle due fattispecie di cui ai commi 9bis e 9ter dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014, e quindi:

a) a seguito del decorso di dieci anni dall'apposizione del vincolo senza che l'Ente Pubblico competente abbia provveduto all'acquisizione, con qualsiasi modalità giuridica, della proprietà dell'area;

b) a seguito di provvedimento urbanistico divenuto definitivo che escluda, in riferimento all'area, ogni possibilità edificatoria come definita ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014;

2. Le fattispecie di rimborso di cui al comma 1 sono fra di loro alternative.

3. Il calcolo dei termini temporali di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015 se il vincolo di espropriazione sull'area è stato apposto in data precedente.

4. Al rimborso di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 11 ad eccezione della presentazione di richiesta di rimborso da parte del contribuente, che non è dovuta. Il Comune dopo aver adottato il provvedimento di rimborso d'ufficio ai sensi di questo articolo ne notifica copia al contribuente interessato.

2. **di dare atto** che le modifiche al regolamento di cui al precedente punto 1) entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2016;
3. **di dichiarare** la presente deliberazione esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. dd. 01.02.2005, n. 3/L;
4. **di pubblicare** il regolamento modificato nella sezione della "Trasparenza" sul sito istituzionale del Comune di Campodenno;
5. **di trasmettere**, a norma dell'art. 13, commi 13 e 15, del D.L. 201/2011, come convertito nella Legge n. 214/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto Lgs n. 446/1997 e, comunque entro 30 gg dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. **di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 79 comma 5 del del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L.
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lettera b) della legge

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Bertolas Gianluca

IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

Relazione di pubblicazione

(art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 02/03/2016 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, 02/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Delibera divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79 comma 3, del T.U.LL.RR.O.C approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Addì, 03/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Campodeno, 02/03/2016

Visto: IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO
Battaini dott.ssa Ivana